

**Edizione di mercoledì 15 Febbraio 2023**

## **CASI OPERATIVI**

**Superammortamento e momento di effettuazione dell'investimento**

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

## **IVA**

**L'effettuazione di operazioni esenti e la compilazione del modello dichiarativo**

di **Roberto Curcu**

## **BILANCIO**

**La destinazione dell'utile a riserva per le Srl semplificate e a capitale ridotto**

di **Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365**

## **AGEVOLAZIONI**

**Tregua fiscale: istituiti i codici tributo per il versamento degli importi**

di **Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365**

## **AGEVOLAZIONI**

**Le novità collegate al bonus mobili ed elettrodomestici**

di **Laura Mazzola**

## CASI OPERATIVI

---

### ***Superammortamento e momento di effettuazione dell'investimento***

di Euroconference Centro Studi Tributari



#### **Domanda**

Una Srl esercita l'attività di gestione di distribuzione di carburante al dettaglio (codice attività 473000) con esercizio coincidente con l'anno solare.

A partire dal mese di giugno dell'esercizio 2019 ha stipulato dei contratti di appalto per la costruzione di un nuovo impianto stradale previa demolizione di quello esistente.

I contratti di appalto prevedevano la costruzione/installazione dei chioschi, pensiline, erogatori di carburante, impianto di lavaggio e prefabbricato con conseguente accatastamento catastale in categoria E3 ed attribuzione della nuova rendita.

L'aliquota di ammortamento fiscale per questa tipologia di impianti è del 12,50% annuo.

Nel corso dell'esercizio 2019 sono stati pagati acconti agli appaltatori per almeno il 25% di quanto stabilito nei contratti.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta nel corso del mese di dicembre dell'esercizio 2020 mentre l'entrata in esercizio è avvenuta a gennaio 2021 dopo il rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative e fiscali.

L'esercizio 2021 è il primo nel quale verranno stanziati le prime quote di ammortamento.

Tutto ciò premesso si chiede di sapere se nell'esercizio 2021 la società potrà usufruire del super-ammortamento del 30% o dovrà usufruire di altra agevolazione per l'investimento effettuato.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



## IVA

---

### ***L'effettuazione di operazioni esenti e la compilazione del modello dichiarativo***

di **Roberto Curcu**



L'effettuazione di **attività o di operazioni esenti**, come noto, può avere un impatto importante sul diritto alla **detrazione dell'Iva** su acquisti ed importazioni.

Vi sono soggetti – quali banche, assicurazioni, medici, ecc... – che svolgendo una attività che dà luogo quasi completamente ad operazioni esenti, **non hanno proprio il diritto alla detrazione**.

In particolare, molti contribuenti che svolgono esclusivamente operazioni esenti, opteranno per la **dispensa dagli adempimenti prevista dall'[articolo 36-bis](#)**.

Tali soggetti sono **esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva** qualora non abbiano effettuato nessuna operazione imponibile, nemmeno occasionale, e non abbiano effettuato acquisti in *reverse charge*, per i quali sono tenuti al **versamento dell'imposta**.

Ad esempio, un medico che ha effettuato soltanto **prestazioni esenti**, ma ha ricevuto **servizi di pulizia sui quali ha dovuto effettuare il reverse charge** (e versare la relativa imposta) è tenuto alla **presentazione della dichiarazione Iva**, dovendo indicare tra le operazioni attive nel quadro VE il totale di quelle esenti, e le **operazioni di reverse charge nel quadro VI**.

Inoltre, nel **rigo VF22** devono essere indicati, al netto dell'Iva relativa, gli acquisti all'interno, gli acquisti intracomunitari e le importazioni per le quali l'Iva non ha potuto essere detratta.

Infatti, in tale rigo, tra le altre operazioni, devono essere indicate quelle **effettuate dai contribuenti che svolgono esclusivamente operazioni esenti** per i quali l'imposta è totalmente indetraibile ai sensi dell'[articolo 19, comma 2](#), e quelle **effettuate dai soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'[articolo 36-bis](#)**.

Non tutte le operazioni esenti, tuttavia, pregiudicano il **diritto alla detrazione**.

**Vi sono operazioni esenti che non pregiudicano il diritto alla detrazione**, quali ad esempio quelle effettuate nel 2022 ai sensi della **L. 178/2020**, cioè **connesse alla somministrazione di vaccini ed all'effettuazione di test diagnostici per il Covid-19**; inoltre, non pregiudicano il diritto alla detrazione le **cessioni di beni con Iva non detratta a monte**, ai sensi dell'[articolo 10](#), numero 27-quinquies, le operazioni finanziarie effettuate nei confronti di **soggetti stabiliti fuori dalla Unione Europea** o relative a beni destinati ad essere esportati, le **“cessioni presunte” effettuate dalle piattaforme digitali**, nell'ambito del **commercio elettronico effettuato tramite marketplace**.

**Tali operazioni devono essere indicate nelle specifiche caselle del rigo VF34**, in quanto non concorrono a formare il pro-rata.

**Lo stesso rigo VF34 richiede l'indicazione di altre operazioni che non concorrono a formare il pro-rata**, tra cui **le cessioni – ovviamente esenti – di beni ammortizzabili**, ed i **passaggi interni tra contabilità separate**.

I **righe da VF31 a VF37** sono dedicati tuttavia ai soggetti che al rigo VF30 hanno barrato la casella 3, cioè a quelli che hanno registrato per il periodo d'imposta operazioni esenti di cui all'articolo 10 con esclusione delle operazioni esenti esclusivamente occasionali ovvero di cui ai numeri da 1 a 9 dell'articolo 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili.

**Le operazioni esenti occasionali, ovvero quelle finanziarie, assicurative ed immobiliari che non rientrano nell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili** non concorrono infatti alla formazione del pro-rata, e **quindi il soggetto che le pone in essere non deve barrare la casella 3 del rigo VF30**. Tale soggetto, infatti deve barrare la casella 1 del rigo VF60.

Ricordiamo che – **tolte le operazioni esenti con diritto alla detrazione** – l'effettuazione di attività o di operazioni esenti pregiudica – in qualche modo – il **diritto alla detrazione**. Qualora le stesse operazioni concorrano alla formazione del pro-rata, il **diritto alla detrazione dell'Iva è pregiudicato da tale meccanismo**.

**Qualora le operazioni esenti non concorrano alla formazione del pro-rata** in quanto effettuate in via occasionale oppure siano quelle operazioni finanziarie o immobiliari che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o siano accessorie ad operazioni imponibili, **la detrazione Iva è pregiudicata per quegli acquisti connessi all'effettuazione di tale operazione**.

Si pensi ad esempio ad un **prestito occasionale effettuato ad una consociata**, o ad una cessione occasionale di un fabbricato con il regime di esenzione da parte di una impresa che non è nel settore immobiliare: in tale circostanza, **l'operazione esente va indicata al rigo VE33, va barrata casella 1 del rigo VF60, e andrà considerata indetraibile l'Iva connessa all'effettuazione della specifica operazione esente** (si pensi ad esempio alla fattura dell'agente immobiliare che ha procurato la cessione occasionale dell'immobile in regime di esenzione),

**indicando l'ammontare di tali operazioni con Iva indetraibile nel rigo VF22.**

## BILANCIO

---

### ***La destinazione dell'utile a riserva per le Srl semplificate e a capitale ridotto***

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365



Ragionando sul tema della **chiusura del bilancio per l'esercizio 2022** una questione da risolvere è **come gestire la destinazione dell'utile** per le Srl che si sono costituite utilizzando le disposizioni derogatrici dell'[articolo 2463, commi 4 e 5, cod. civ.](#) e [2463 bis cod. civ.](#)

Il tema delle Srl "alternative" è quantomai diffuso nella prassi operativa ed in modo particolare quelle **semplificate** ([articolo 2463 bis cod. civ.](#)) sono spesso scelte per gli indubitabili vantaggi che esse presentano, basti citare i **costi quasi inesistenti di costituzione** ed il vantaggio della **responsabilità limitata del socio sulle obbligazioni sociali** che rappresenta un bonus di grande attrattiva per gli operatori economici.

Si pensi al caso della **impresa individuale che cede la propria azienda** ad una precostituita Srl semplificata ad unico socio (non conferita perché il capitale di una Srl semplificata va sempre costituito in denaro): ebbene **con l'unica accortezza del rispetto dell'[articolo 2465, comma 2, cod. civ.](#)** in merito alla redazione della **perizia giurata ed ottenendo la approvazione della assemblea dei soci** (sempre rappresentata dall'unico socio) viene **di fatto trasformata una azienda individuale a responsabilità illimitata in una Srl a responsabilità limitata con unico socio.**

Ma a fronte di indubbi vantaggi le disposizioni civilistiche non brillano per chiarezza quando si riflette sul tema della **destinazione dell'utile nei due tipi societari sopra citati.**

Verifichiamo anzitutto il caso della **Srl a capitale ridotto**, ex [articolo 2463, commi 4 e 5, cod. civ.](#)

Questo tipo societario può essere definito a ragione come una sorta di **sottocategoria della Srl ordinaria** con cui condivide **tutte le regole costitutive**, tranne per il fatto che il capitale sociale può essere inferiore a euro 10.000, per la precisione **esso va da 1 euro a 9.999 euro e deve**

**essere versato necessariamente in denaro**, nella sua interezza, nella mani dell'amministratore all'atto della costituzione.

A fronte di un capitale ridotto sono previste nel citato comma 5 dell'[articolo 2463 cod. civ.](#) regole specifiche di **accantonamento dell'utile di esercizio**.

L'obiettivo delineato dalla norma è costituire una **riserva legale "ancillare" al capitale sociale** in modo che si formi, quanto prima possibile, un **patrimonio netto "vincolato" di entità almeno pari a euro 10.000**.

Infatti, la norma citata dispone che vi sia un **accantonamento dell'utile di esercizio a riserva legale** in misura accentuata rispetto alla normale previsione di cui all'[articolo 2430 cod. civ.](#) (cioè il 5% dell'utile fino a quando la riserva non sia pari almeno al 20% del capitale sociale): l'accantonamento dell'utile nella Srl a capitale ridotto avviene **per il 20% di quello prodotto nel singolo esercizio**, e il processo termina quando la riserva legale, insieme al capitale, **abbia raggiunto l'importo di euro 10.000**.

Rispetto alla **riserva legale** così costituita vanno fatte alcune **considerazioni**:

- in primo luogo occorre capire il **grado di disponibilità di questa riserva**. È opinione unanimemente condivisa che la **riserva legale "ordinaria" ex [articolo 2430 cod. civ.](#)** sia **indisponibile** per ogni distribuzione ai soci, mentre altrettanto unanime è la convinzione che essa sia invece **utilizzabile a copertura di perdite**. Il tema invece discusso, e che origina opinioni **discordi**, è la possibilità di utilizzarla per **aumenti di capitale** (in senso **sfavorevole** Caratozzolo, "Il Bilancio di esercizio", Mi, 2006, mentre in senso **favorevole** C. Costa, "Riserva nella società", in Enciclopedia del Diritto, Mi, 1989). Ebbene questo tema è risolto per legge nell'ambito delle Srl a capitale ridotto, atteso che il **comma 5** della norma più volte citata **autorizza esplicitamente l'utilizzo della riserva legale per aumenti di capitale sociale**;
- una volta completato l'iter di formazione della riserva legale, cioè quando insieme al capitale sociale sia raggiunta la soglia di euro 10.000, torna in gioco un eventuale **ulteriore accantonamento previsto nella fattispecie di Srl ordinaria**, all'[articolo 2430 cod. civ.](#) In altri termini, il **processo di accantonamento della riserva legale**, una volta **esaurita la funzione di cui all'[articolo 2463, comma 5](#)**, deve continuare **fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto il rapporto del 20%** sul capitale sociale. Vediamo questo esempio. Una Srl a capitale ridotto ha un capitale di euro 9.000. Nel primo esercizio viene conseguito un **utile** pari a euro 5.000, il cui 20% va accantonato a riserva legale. In tal modo la riserva legale pari a 1.000 sommata ai 9.000 di capitale sociale raggiunge il tetto previsto dall'[articolo 2463, comma 5, cod. civ.](#) Ma **ciò non significa che nell'esercizio successivo l'utile sia interamente distribuibile**, poiché **la riserva legale non ha raggiunto il 20% del capitale sociale**. Torna infatti in gioco l'**accantonamento "ordinario" del 5% dell'utile di ciascun esercizio fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto l'importo del 20% del capitale sociale**, tornando al precedente esempio numerico euro 1.800.



Per le **Srl semplificate di cui all'[articolo 2463 bis cod. civ.](#)**, lo scenario normativo con riferimento all'accantonamento dell'utile a riserva legale è quantomai **dubbio**: infatti questa società ha una **innegabile autonomia rispetto alla Srl ordinaria** che si manifesta in modo particolare in sede **costitutiva**, ma poi una volta costituita essa applica le regole della **Srl ordinaria in base all'esplicito richiamo disposto dall'[articolo 2463 bis, comma 6, cod. civ.](#)**

Tale richiamo potrebbe indurre a ritenere che l'accantonamento dell'utile a riserva legale debba avvenire con le regole di cui all'[articolo 2430 cod. civ.](#), cioè il 5% di ciascun esercizio **fino a quando la riserva non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale**.

Ma la circostanza che sul piano del **capitale sociale** la Srls sia **del tutto analoga a quella a capitale ridotto**, induce **autorevole dottrina** (Studio Notariato n. 892/2013, pag.28) a ritenere **preferibile l'applicazione dell'accantonamento accentuato di cui all'[articolo 2463, comma 5, cod. civ.](#)**, cioè il 20% dell'utile fino a quando essa, insieme con il capitale sociale, non raggiunge la somma di euro 10.000.

Questa seconda tesi, **forse è meno attenta al dato letterale** ma risulta più convincente sul piano **sistematico**, oltre ad essere ispirata a principi di maggior **prudenza**.

Sul punto vale la pena ricordare, infatti, il tema della **responsabilità degli amministratori**, e cioè l'[articolo 2627 cod. civ.](#), che punisce con l'**arresto** fino ad un anno gli **amministratori che ripartiscano utili destinati per legge a riserva** o che **ripartiscono riserve che non possono per legge essere distribuite**.

## AGEVOLAZIONI

# Tregua fiscale: istituiti i codici tributo per il versamento degli importi

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365



Nel pomeriggio di ieri è stata finalmente pubblicata la **risoluzione 6/E/2023**, con la quale sono stati istituiti i **codici tributo** utili per poter beneficiare della c.d. “**tregua fiscale**”, ovvero:

- la **regolarizzazione delle irregolarità formali** ([articolo 1, commi da 166 a 173, L. 197/2022](#)),
- il **ravvedimento speciale delle violazioni tributarie** ([articolo 1, commi da 174 a 178 L. 197/2022](#)),
- la **definizione agevolata delle controversie tributarie** ([articolo 1, commi da 186 a 202 L. 197/2022](#)),
- la **regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate** dovute a seguito di **acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale** ([articolo 1, commi da 219 a 221, L. 197/2022](#)).

### La misura

**Regolarizzazione delle irregolarità formali**

### La previsione normativa

Le irregolarità formali commesse fino al **31 ottobre 2022** possono essere regolarizzate mediante il versamento di una **somma pari a euro 200** per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, da versarsi in **due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024**, oppure in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

### Il codice tributo

**“TF44 – REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.**

Nel campo “**anno di riferimento**” va indicato il **periodo d'imposta a cui si riferisce la violazione** (oppure l'anno solare in cui sono state commesse le violazioni). Per i soggetti con periodo d'imposta **non coincidente con l'anno solare** va indicato l'anno in cui termina il periodo d'imposta.

## Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

È possibile **ravvedere le violazioni con il pagamento di una sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale:**

- con riferimento ai **tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate,**
- se le violazioni sono **diverse da quelle che beneficiando della c.d. "definizione agevolata degli avvisi bonari",**
- se le violazioni riguardano le **dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti.**

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato anche in **otto rate trimestrali di pari importo,** con scadenza della prima rata entro il **31.03.2023.**

Nel campo **"rateazione/regione/prov./mese rif."** va indicato il **numero della rata;** se il versamento avviene in **un'unica soluzione,** va indicato il valore "0101".

Sono stati istituiti i **seguenti codici tributo:**

**TF45** – IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni

**TF46** – IRES – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni

**TF47** – IVA – Ravvedimento speciale Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni

**TF48** – Addizionali e maggiorazioni IRES – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni

**TF49** – Imposte sostitutive e altre imposte erariali – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni

**TF50** – IRAP – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni

**TF51** – Addizionale regionale all'IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni

**TF52** – Addizionale comunale all'IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni

**TF53** – Ritenute imposte erariali – Ravvedimento speciale – Articolo

## **Definizione agevolata delle controversie tributarie**

È possibile beneficiare della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte, tra l'altro, l'Agenzia delle entrate con la presentazione dell'apposita domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30.06.2023 (anche in forma rateale, se superano l'importo di 1.000 euro)

1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni

**TF54** – Trattenute addizionale regionale all'IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni

**TF55** – Trattenute addizionale comunale all'IRPEF – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni

**TF56** – Altre violazioni tributarie – Ravvedimento speciale – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 – Sanzioni

I codici tributo previsti sono i seguenti:

**TF20** IVA e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022

**TF21** Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022

**TF22** Sanzioni relative ai tributi erariali – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022

**TF23** IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022

**TF24** Sanzioni relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022

**TF25** Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie

**Regolarizzazione degli omessi  
pagamenti di rate dovute a  
seguito di acquiescenza,  
accertamento con adesione,  
reclamo o mediazione e  
conciliazione giudiziale**

La regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate dovute deve avvenire mediante il **versamento integrale della sola imposta entro il 31 marzo 2023** (oppure in venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023).  
Si ricorda che, in questo caso, è **esclusa la compensazione**.

– Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022  
**TF26** Sanzioni relative all'addizionale comunale all'IRPEF – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022  
I codici tributo sono i seguenti:  
**TF40** IVA e relativi interessi legali – Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate – Articolo 1 – commi da 219 a 221, legge n. 197/2022  
**TF41** Altri tributi erariali e relativi interessi legali – Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate – Articolo 1 – commi da 219 a 221, legge n. 197/2022  
**TF42** IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi legali – Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate – Articolo 1 – commi da 219 a 221, legge n. 197/2022  
**TF43** Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi legali – Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate – Articolo 1 – commi da 219 a 221, legge n. 197/2022

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Le novità collegate al bonus mobili ed elettrodomestici***

di **Laura Mazzola**



Per l'anno 2023 la detrazione "**bonus mobili ed elettrodomestici**" deve essere calcolata su un **importo massimo di 8.000 euro**.

Infatti, il **comma 277, dell'articolo unico della Legge di bilancio per il 2023 (L. 197/2022)**, ha modificato l'[articolo 16, comma 2, secondo periodo, D.L. 63/2013](#), convertito con modificazioni, dalla L. 90/2013, in materia di **detrazioni fiscali collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia**.

In particolare, tale disposizione ha confermato la misura fino all'anno 2024 e ha **innalzato il tetto massimo di spesa**, per il 2023, da 5.000 euro a 8.000 euro.

Va da sé che il contribuente può detrarre l'importo massimo, per l'anno in corso, di **400 euro l'anno**, alla luce della **suddivisione della detrazione in 10 rate di pari importo**.

Dal canto suo l'Agenzia delle entrate ha pubblicato, il mese scorso, l'aggiornamento alla **guida "Bonus mobili ed elettrodomestici"**.

In tale guida, all'interno del capitolo 7 dedicato ai quesiti più frequenti, l'Amministrazione finanziaria ha evidenziato, oltre all'innalzamento dell'importo massimo di spesa, che può richiedere il **bonus mobili** anche il **contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, o anche solo una parte delle spese dei lavori o solo il compenso del professionista**.

Inoltre, successivamente, la guida **elenca i "grandi elettrodomestici"**, per l'acquisto dei quali è possibile richiedere l'agevolazione, ossia:

- i grandi apparecchi di refrigerazione;
- i frigoriferi;
- i congelatori;

- gli altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti;
- le lavatrici;
- le lavasciuga e le asciugatrici;
- le lavastoviglie;
- gli apparecchi per la cottura;
- le stufe elettriche;
- le piastre riscaldanti elettriche;
- i forni e i forni a microonde;
- gli altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione degli alimenti;
- gli apparecchi elettrici di riscaldamento;
- i radiatori elettrici;
- gli altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione degli alimenti;
- gli apparecchi elettrici di riscaldamento;
- i radiatori elettrici;
- gli altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi;
- i ventilatori elettrici;
- gli apparecchi per il condizionamento;
- le altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento.

Si ricorda che, per poter fruire dell'agevolazione, è **indispensabile realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio**, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici sempre residenziali.

I **pagamenti** devono essere effettuati **con bonifico o carta di debito o di credito**.

Diversamente, non sono consentiti i pagamenti con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Si evidenzia che i documenti da verificare e da conservare sono:

- le **fatture di acquisto dei beni**, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni o dei servizi accessori;
- le **ricevute dei bonifici**;
- le **ricevute, per i pagamenti con carta di credito o di debito, di avvenuta transazione**;
- la **documentazione di addebito sul conto corrente**;
- la **comunicazione all'Enea** (si veda [la risoluzione 46/E/2019](#) e l'ordinanza della suprema Corte 34151/2022).

Sul punto, l'Agenzia delle entrate, nel corso di **Telefisco 2023**, ha chiarito che si ha diritto al *bonus* anche quando il frigorifero è **acquistato su internet senza fattura**.

In tal caso, però, occorre prendere in considerazione le **caratteristiche dell'elettrodomestico** (classe energetica), nonché i dati riportati all'interno della ricevuta di acquisto.